

Comunicazione delle dismissioni di misuratori tradizionali di classe minore o uguale a G6 sostituiti in attuazione delle *Direttive smart meter nel periodo 2014 – 2019 - Modalità di compilazione RAB GAS*

Il punto 5.1 dell'Allegato A alla presente determinazione prevede che le dismissioni effettuate in applicazione delle *Direttive smart meter*¹ siano dichiarate applicando il criterio del cd "FIFO regolatorio"; tale criterio prevede che le dismissioni, espresse a costo storico, siano convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori lordi storici a partire dai valori delle immobilizzazioni lorde relative ai cespiti di più antica installazione.

A questo scopo è necessario procedere ad una nuova acquisizione dei dati relativi alle dismissioni dei misuratori tradizionali di classe minore o uguale a G6. Tale nuova acquisizione di dati riguarderà la "SEZIONE IV – DISMISSIONI" della raccolta dati RAB GAS e le sole colonne "Tradizionali <= G6" e "Mis.conv. sostituiti da mis.ele. - Punti di riconsegna <= G6".

Si dovranno ricompilare le maschere relative agli anni dati dal 2014 al 2019 e saranno pertanto rideterminate le tariffe definitive per gli anni dal 2015 al 2020.

Per le dismissioni effettuate in applicazione della *Direttive smart meter*, sia nella colonna "Tradizionali <= G6", sia nella colonna "Mis.conv. sostituiti da mis.ele. - Punti di riconsegna <= G6" dovrà essere riportato il medesimo valore di dismissione determinato secondo le previsioni del punto 5.1 dell'Allegato A alla presente determinazione.

Le dismissioni di misuratori tradizionali effettuate al di fuori del caso disciplinato dal punto 5.1 dell'Allegato A alla presente determinazione sono invece effettuate secondo il criterio ordinario; tali dismissioni risultano già dichiarate nelle precedenti raccolte all'interno della colonna "Tradizionali <= G6" e non devono pertanto essere modificate ai fini della presente determinazione.

In esito alle rettifiche effettuate il valore complessivo delle dismissioni, per ciascun anno interessato, sarà rappresentato dalla somma del valore della dismissione ordinaria (già imputata) e della dismissione per sostituzione in applicazione delle *Direttive smart meter*. La colonna "Mis.conv. sostituiti da mis.ele. - Punti di riconsegna <= G6" rappresenterà quindi il dettaglio relativo alle sole dismissioni per sostituzione in applicazione delle *Direttive smart meter* riportate nella colonna "Tradizionali <= G6".

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), punto ii) della RTDG:

- nella colonna "Mis.conv. sostituiti da mis.ele. - Punti di riconsegna <= G6" dovranno essere dichiarate le dismissioni, non comunicate in precedenza, dei misuratori entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014, al fine di tenere conto delle modifiche al cronoprogramma di installazione dei misuratori elettronici previsto dalle *Direttive smart meter*, introdotte con la deliberazione 669/2018/R/GAS;

¹ Sono le disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS, recante *Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas*, come successivamente modificato e integrato.

- nella colonna "*Tradizionali <= G6*", per i misuratori entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014, le dismissioni già comunicate secondo il criterio della dismissione ordinaria dovranno essere cancellate e nuovamente dichiarate secondo il criterio del *FIFO regolatorio* di cui al punto 5.1 dell'Allegato A alla presente determinazione.

Infine, con riferimento alle dismissioni di misuratori tradizionali entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014 e sostituiti in applicazione delle *Direttive smart meter*, secondo quanto previsto dal comma 57.2, lettera a), punto ii., della RTDG, il riconoscimento del valore residuo dei misuratori sostituiti è posto pari a zero.

Conseguentemente, le dismissioni di misuratori tradizionali entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014, effettuate in applicazione delle *Direttive smart meter*, qualora siano già state comunicate nell'ambito delle precedenti edizioni della RAB GAS, dovranno essere cancellate dalla medesima colonna "*Mis.conv. sostituiti da mis.ele. - Punti di riconsegna <= G6*" e dalla colonna "*Tradizionali <= G6*" e nuovamente dichiarate come dismissione ordinaria nella sola colonna "*Tradizionali <= G6*".